

COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 6

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.-

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco	Sì
CHENUIL DAVID - Consigliere	Sì
CHENUIL WALTER - Consigliere	Sì
CHERAZ LEANDRO - Consigliere	Sì
FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere	Sì
MAOLET FRANCESCO - Consigliere	Sì
MARRA FABIO - Consigliere	Sì
NICCO SILVIA - Consigliere	Sì
PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere	Sì
PRAMOTTON ROBERTA - Presidente	Sì
BOSCHETTI MARIO - Consigliere	Sì
COSTANTINI MAURO - Consigliere	Giust.
NICCO ELVIRA - Consigliere	Sì
SIMONCELLO LAURA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’art. 13 istitutivo dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012.

DATO ATTO che tale imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale e disciplinata dal citato D.L. 201/2011 e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Comunale (IMU), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 in data 30.10.2012;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni relative alle aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012:

- n. 9 in data 31.01.2012 della Giunta comunale;
- n. 5 in data 16.02.2012 del Consiglio comunale.

VISTO lo Statuto comunale, articoli 12 e 18, che attribuiscono la competenza per la determinazione dei criteri generali delle tariffe al Consiglio comunale e la competenza della determinazione delle tariffe alla Giunta comunale.

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011, al comma 6 dell’articolo 13, stabilisce invece che le aliquote della nuova imposta municipale propria siano deliberate dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché' riordino della disciplina dei tributi locali".

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 in data 28/02/2013, la Giunta comunale ha deliberato di sottoporre al Consiglio comunale lo schema di bilancio previsionale 2013-2015, redatto tra l’altro anche sulla base delle aliquote relative all’Imposta municipale propria per l’anno 2013, proposte con deliberazione n. 21 in pari data.

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l’art. 1 comma 380.

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

VISTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201.

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

ATTESO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CONSIDERATO che è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

SENTITO il consigliere sig. Boschetti Mario che ritiene che a protezione delle famiglie andrebbe ridotta dal 4 al 3 per mille l'aliquota per la prima casa, compensando il minor gettito con la pressoché trascurabile elevazione al 7,9 sui restanti immobili. Ciò in quanto il Comune deve assumersi le proprie responsabilità nella gestione di una imposta che è propria, visto che la legge nazionale lo permette. Non deve eseguire supinamente quanto proposto dal CELVA o dalla Regione. Si chiede se l'autonomia comunale, seppur modesta, esista o meno, specificando che dove non c'è, non c'è e dove c'è, non ci si vuole assumere la responsabilità di gestirla, spronando ad essere più coraggiosi.

PRESO ATTO della risposta del Sindaco che essendo gli introiti derivanti dalla tassazione della prima abitazione pari circa ad 1/3 rispetto al gettito derivante dagli altri immobili, una manovra in tal senso comporterebbe una penalizzazione troppo pesante nei confronti dei cittadini.

UDITO il consigliere sig. Boschetti Mario precisare che lo scorso anno la quota calcolata dal Comune per alcuni casi di figli presenti in famiglia non è coerente con il Regolamento IMU Comunale, richiedendo una modifica al regolamento stesso con l'adeguamento alla normativa statale.

PRESO ATTO della richiesta del Sindaco di specificare a chi si riferissero i casi, avendone il Comune cognizione di uno solo: quello del figlio del consigliere sig. Boschetti, rispetto al quale caso era già stato condotto un approfondimento da parte degli uffici comunali ed un confronto con

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Donnas. Responsabile Procedimento: Adriana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

l'Avvocato Fogagnolo il quale aveva avuto modo di chiarire, per le brevi, non esserci al momento possibilità di intervenire interpretando diversamente la norma di legge. Richiede inoltre al consigliere sig. Boschetti se si debba insistere sull'argomento richiedendo all'Avvocato Fogagnolo la formalizzazione del parere espresso.

SENTITO il consigliere sig. Boschetti Mario dire che, pur ammettendo che il caso lo riguarda direttamente, è alta la probabilità dell'esistenza di altri casi simili; tuttavia non ritiene necessario procedere alla formalizzazione del parere, avendo compreso le ragioni di quanto espresso dal professionista ma insiste richiedendo l'adeguamento del Regolamento IMU Comunale alla normativa statale.

UDITO il Sindaco prendere atto e impegnarsi ad approfondire la possibilità di un'eventuale modifica regolamentare.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 21 in data 28/02/2013 propositiva delle aliquote dell'imposta municipale propria, ritenendo di dividerle.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.3 e 27 del Regolamento Comunale n. 1/1999.

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 59, II comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

D E L I B E R A

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:

1. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

- l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con Legge 26 febbraio 1994, n. 133:

- l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

- ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI: l'aliquota di base è 0,76 per cento;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, copia della deliberazione di determinazione delle aliquote sarà trasmessa al Ministero delle Finanze.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PRAMOTTON ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2013 al 06/04/2013.

Donnas li, 22/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

=====

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
22/03/2013.

=====

Copia conforma all'originale.

Donnas, 22/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====